

Art. 1 – CONTRATTO DI TRASPORTO

SGM S.p.A. si obbliga a trasportare i passeggeri, dal luogo di partenza e fino al luogo di destinazione, a fronte del pagamento della tariffa prevista.

I **passeggeri sono tenuti** a dotarsi di **valido titolo di viaggio (biglietto, abbonamento)** da acquistare presso le rivendite autorizzate. Per gli abbonamenti gratuiti o agevolati si vedano le norme e condizioni previste dallo specifico regolamento.

All'atto della salita in vettura il passeggero ha l'obbligo di **esibire al conducente il titolo di viaggio** (tessera, abbonamento o biglietto).

Qualora sul parabrezza della vettura sia esposto apposito **avviso di disponibilità di biglietti a bordo**, il passeggero può, in via eccezionale, acquistare il titolo di viaggio facendone richiesta al conducente purché al momento della vendita siano garantite le condizioni di sicurezza e il corretto andamento del servizio. A tal fine **il passeggero deve salire a bordo con l'importo esatto del biglietto**; qualora si presenti con banconote di grosso taglio non si garantisce la vendita del titolo e il passeggero si assume la responsabilità di incorrere nella sanzione ex comma 1 art. 32 LR 18/2002.

La mancata disponibilità di biglietti a bordo non esime il passeggero dall'obbligo di munirsi di valido titolo di viaggio. Lo stesso, pertanto, si assume la responsabilità di incorrere nella sanzione ex comma 1 art. 32 LR 18/2002.

Una volta a bordo il passeggero deve **procedere immediatamente all'obliterazione del titolo di viaggio**. In caso di mancato o difettoso funzionamento dell'obliteratrice è tenuto a segnalare l'avaria al conducente e a convalidare personalmente il titolo di viaggio apponendo sullo stesso, in modo indelebile, la data e l'ora di utilizzo.

Il passeggero è tenuto a **conservare il titolo di viaggio fino al termine del servizio di trasporto** e deve **esibire il titolo di viaggio al personale addetto al controllo** agevolando le operazioni di verifica.

Le fermate sui percorsi di linea dei servizi esercitati dalla S.G.M. S.p.A. sono individuate con apposite paline. A bordo degli autobus la richiesta di fermata va fatta azionando, per tempo, gli appositi pulsanti. Non sono consentite fermate in luoghi diversi da quelli previsti.

Art. 2 – NORME DI COMPORTAMENTO DEI PASSEGGERI

Ai passeggeri è **vietato**:

- salire a bordo quando l'**abbigliamento personale sia sudicio, indecente o maleodorante**;
- salire a bordo in **stato di ubriachezza** o di **alterazioni psicofisiche tali da arrecare disturbo agli altri passeggeri**;
- salire o scendere dalla vettura quando la stessa è in movimento ovvero in luogo diverso da quello stabilito come fermata**;
- salire o scendere da una porta diversa da quella indicata**;
- occupare più di un posto** a sedere o ingombrare in qualsiasi modo le uscite o i passaggi;
- esercitare attività di vendita ambulante**;
- esercitare a bordo attività pubblicitarie e/o di volantaggio, anche di beneficenza**, senza esplicita e preventiva autorizzazione;
- cantare, suonare, schiamazzare o tenere un comportamento sconveniente o molesto tale da **arrecare in qualsiasi modo disagio, disturbo, fastidio agli altri passeggeri o al personale in servizio**;
- trasportare oggetti ingombranti, sudici o pericolosi** ovvero materiali o cose che per qualsiasi motivo possano infastidire o danneggiare gli altri passeggeri o arrecare danni all'autobus; in particolare è proibito trasportare **sostanze pericolose o nocive** (bombole di gas compresso o liquido, materiale infiammabile, esplosivo, nocivo e/o contaminante, ecc.);
- distrarre il conducente o il personale in servizio** dalle sue mansioni;
- sporcare, insudiciare o danneggiare i sedili, le pareti, i vetri, le suppellettili o altre parti o attrezzature della vettura**;
- azionare, salvo il caso di grave ed imminente pericolo i **dispositivi per l'apertura di emergenza delle porte** nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato in vettura;
- sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi**.

Art. 3 – NORME PER IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI

Come previsto dalla regolamentazione del Comune di Lecce è consentito l'accesso degli animali con le seguenti modalità e limitazioni. **L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo.** Per i cani è obbligatorio l'uso del **guinzaglio**, della **museruola** e di **strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni** con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap. L'uso del guinzaglio non è obbligatorio per piccoli cani portati in braccio. Per i gatti è obbligatorio il **trasportino**. **Il trasporto pubblico per gli animali è gratuito.**

Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Art. 4 – NORME PER IL TRASPORTO DEI COLLI

Ogni passeggero, munito di regolare titolo di viaggio, può trasportare gratuitamente due valigie, pacchi o colli a mano, purché non vengano occupati posti a sedere o non vengano ingombrate le uscite e i passaggi. Per il trasporto di colli eccedenti i limiti ammessi la tariffa prevista è quella del biglietto di corsa semplice per ogni ulteriore collo. SGM S.p.A. non è responsabile per furti, manomissioni, deterioramento o perdita degli oggetti trasportati.

Art. 5 – NORME PER IL TRASPORTO DI PASSEGGINI E CARROZZINE PER BAMBINI

È consentito il trasporto gratuito di passeggini o carrozzine per bambini, senza obbligo di ripiegarli, purché vengano collocati nella postazione riservata ai disabili in carrozzella, qualora la stessa non sia già occupata da disabile o da altro passeggero o altra carrozzina. Nel caso in cui la postazione riservata ai disabili in carrozzella sia occupata i passeggini o le carrozzine per bambini sono ammessi in vettura e trasportati gratuitamente purché vengano ripiegati in modo da ridurre al minimo l'ingombro.

Art. 6 – NORME PER IL TRASPORTO DI BICICLETTE E MONOPATTINI

È ammesso il trasporto di una sola bicicletta pieghevole chiusa o di un solo monopattino pieghevole chiuso per passeggero purché l'ingombro non sia superiore alla dimensione di cm. 80x110x40 e a condizione che non venga arrecato disagio o pericolo agli altri viaggiatori. Il trasporto della bicicletta pieghevole o del monopattino pieghevole è gratuito.

Chi viaggia con bicicletta o monopattino pieghevoli al seguito è personalmente responsabile dei danni che provoca a cose e/o persone (compreso sé stesso), pertanto deve prestare la massima attenzione sia durante il viaggio, sia nei percorsi di ingresso e uscita dall'autobus che alle fermate.

Non è consentito salire a bordo con biciclette tradizionali o monopattini NON pieghevoli.

Art. 7 – NORME PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI

Bambini e ragazzi di età inferiore a 10 anni accompagnati da persona adulta in possesso di regolare titolo di viaggio **sono trasportati gratuitamente.**

Art. 8 – SANZIONI

TIPOLOGIA	SANZIONE INTERA	SANZIONE RIDOTTA
MANCANZA DI VALIDO TITOLO DI VIAGGIO	€ 100,00	€ 50,00
VIOLAZIONE REGOLAMENTO DI VETTURA (ART. 2, 3, 4, 5 E 6)	€ 150,00	€ 75,00
UTILIZZO DI TITOLI DI VIAGGIO CONTRAFFATTI O ALTERATI OVVERO CANCELLAZIONE DEI SEGNI APPOSTI PER INDICARE L'USO GIÀ FATTONE	€ 300,00	€ 100,00

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. R. Puglia n. 18/2002, i passeggeri che all'atto del controllo risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una **sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00** e delle relative spese di notifica, sanzione ridotta ad € 50,00 se l'utente estingue l'illecito entro i 30 gg. successivi a quello della contestazione immediata della violazione o della sua notifica.

Nel caso in cui l'utente abbia dimenticato l'abbonamento personale/gratuito/agevolato o il documento di identità e/o la carta di riconoscimento per il rilascio di abbonamenti gratuiti o agevolati può presentarsi entro 5 giorni dalla data di notifica del verbale, presso gli uffici di S.G.M. S.p.A., per sanare la propria posizione purché il documento esibito non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione. Decorso tale termine l'utente sarà assoggettato alla sanzione prevista per mancanza di valido titolo di viaggio di cui all'art. 32, comma 1, della L. R. Puglia n. 18/2002.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, della L. R. Puglia n. 18/2002, **la violazione del regolamento di vettura** di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00** oltre al pagamento delle relative spese di notifica, sanzione ridotta a € 75,00 se l'utente estingue l'illecito entro i 30 gg. successivi a quello della contestazione immediata della violazione o della sua notifica. **L'applicazione della sanzione amministrativa non esime il passeggero dal risarcimento di eventuali danni provocati alla vettura, a cose o passeggeri.**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa **uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati** ovvero **cancella o fa in qualsiasi modo scomparire dai titoli di viaggio i segni appostivi per indicare l'uso già fattone** è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00** (Art. 465 e 466 C.P. – Art. 41 e 42, D. Lgs. 507/1999) oltre al pagamento delle relative spese di notifica. Le sanzioni di cui al presente capoverso sono ridotte ad un terzo se l'utente estingue l'illecito entro i 60 gg. successivi a quelli della contestazione immediata della violazione o della sua notifica.

Sono altresì esclusi e allontanati dall'autobus, senza alcun diritto al risarcimento del titolo di viaggio, i passeggeri che contravvengano ai divieti di cui all'Art. 2, commi a), b), h), i), j).

Art. 9 – OGGETTI SMARRITI

Tutti gli oggetti rinvenuti dal personale aziendale a bordo degli autobus della S.G.M., se non sono riconducibili al proprietario, vengono custoditi presso gli uffici aziendali di via S.P. Lecce – Vernole Km. 1,500 in Lecce, per un tempo massimo di 30 giorni. Trascorso tale termine gli oggetti rinvenuti e non reclamati saranno consegnati agli Uffici del Comune di Lecce, nel rispetto delle norme recate dal Codice Civile (art. 927-931).

Art. 10 – DANNI A BORDO DELLE VETTURE

Il Cliente che ritenga di essersi procurato un danno fisico a bordo o all'atto della salita o discesa, è obbligato a riferirlo immediatamente al conducente, segnalando e fornendo i dati di eventuali testimoni. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per qualsiasi motivo, egli deve individuare con precisione il mezzo aziendale (n° sociale e targa) e segnalare nel corso della giornata il fatto alla S.G.M. S.p.A., anche a mezzo di telegramma. Egli è inoltre tenuto a conservare il titolo di viaggio (abbonamento in corso di validità o biglietto annullato) che lo autorizzava all'uso del mezzo nel giorno dell'evento e ad allegarne copia fotostatica alla denuncia di risarcimento del danno, unitamente a idonea documentazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica.

LA DIREZIONE